


de fossati

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.itA3CLPP
Fossati
AlcaAl Sig. Ministro delle Infrastrutture
On.le Antonio Di Pietro
P.le di Porta Pia 1
00198 ROMA - al fax 06/44267283Al Sig. Presidente della VIII Commissione della Camere
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
On.le Ermete Realacci
Palazzo Montecitorio
00186 ROMA - al fax 06/67604163Al Sig. Presidente della VIII Commissione del Senato
Lavori Pubblici, Comunicazione
Sen. Anna Donati
Palazzo Madama
00186 ROMA - al fax 06/67063596Al Sig. Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome
Vasco Errani
Via Parigi 11
00185 ROMA - al fax 06/4881658Al Sig. Presidente dell'Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Leonardo Domenici
Via dei Prefetti 46 -
00186 ROMA - al fax 06/68009309D.C. Al Sig. Presidente del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici
Ing. Marcello Mauro
Via Nomentana, 2
00162 ROMA - al fax 06/44267274Roma, 12 febbraio 2007
Rif. P/M7a/796OGGETTO: Decreto ministeriale 14 settembre 2005 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI"
art. 2 Commissione di monitoraggio. Richiesta di iniziativa urgente.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Il comunicato ufficiale del Consiglio dei Ministri n. 31 del 22 dicembre 2006, nell'annunciare l'approvazione – su proposta del Presidente del Consiglio – di “un decreto-legge che proroga alcuni termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro, agricoltura, opere infrastrutturali, ambiente, amministrazione, attività produttive, al fine di conseguire un concreto e puntuale adempimento degli obblighi connessi”, elencava – tra tali proroghe – anche quella “al 31 dicembre 2007” del “termine della fase sperimentale prevista per l'applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni, dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni”.

Purtroppo, per motivazioni non note, il testo pubblicato del Decreto Legge 28 dicembre 2006, n. 300 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” non ha compreso invece la suddetta proroga; e, allorché, in sede di conversione in legge, il Governo ha deciso di rimediare presentando apposito emendamento (3. 501 del d.d.l. n. 2114 – A), l'esame in Aula (seduta n. 97 del 24-1-2007 della Camera) lo ha escluso dal provvedimento per “inammissibilità regolamentare”, anche perché non contenuto “in emendamenti previamente presentati in Commissione di merito”.

La situazione relativa all'attuazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” resta però quanto mai critica e tale da richiedere comunque un intervento legislativo urgente sul piano nazionale.

Infatti, la Commissione in oggetto, prevista dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 non ha potuto completare il monitoraggio dell'applicazione di dette “Norme Tecniche per le Costruzioni” in quanto finora poco utilizzate da professionisti e Amministrazioni.

A partire da metà novembre 2006, alla Commissione in oggetto è stato poi fornito un diverso indirizzo metodologico e contenutistico da parte del nuovo Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., che ha portato ad una diversa riorganizzazione e riscrittura di molte parti del testo.

Il nuovo Testo Unitario, così come revisionato ed in corso di completamento, data la natura prestazionale delle disposizioni ivi contenute, deve essere necessariamente accompagnato da una contestuale Circolare che contenga verificate regole applicative ed ogni altro riferimento alle indicazioni progettuali degli Eurocodici.

Assieme a tali documenti, il Ministero per le Infrastrutture si è anche impegnato a pubblicare gli Annessi Tecnici Nazionali che renderanno applicabili gli Eurocodici stessi.

Alla luce della situazione sopra descritta risulta improponibile rendere obbligatoria, a partire dal 23 aprile 2007, l'applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 2005, nel frattempo completamente revisionate ed in quanto tali, da sottoporre ad un nuovo esame e ad una futura approvazione tramite un ulteriore provvedimento normativo.

Pertanto, la proroga del termine di cui al comma 2-bis dell'art. 5 del Decreto Legge n. 136/2004 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 186/2004 (comma introdotto con l'art. 14-undecies della legge n. 168/2005 di conversione del Decreto Legge n. 115/2005), che stabiliva in mesi 18 il monitoraggio delle suddette Norme Tecniche, è esigenza oggettiva e improcrastinabile a fronte:

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

- sia di dirette implicazioni per l'intero settore delle costruzioni e per le Amministrazioni (innanzitutto Enti locali e Regioni) preposte a compiti di realizzazione di opere pubbliche e di controlli dell'attività edilizia;
- sia di un indispensabile periodo di sperimentazione e messa a punto del complesso testo di normativa tecnica;
- sia, infine, per la definizione di essenziali modifiche da apportare alla Parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" del D.P.R. n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", e ad altre norme quadro.

Nel dichiarare la piena disponibilità a fornire eventuali ulteriori chiarimenti e collaborazioni, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti



IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola